

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 17/2003

**OGGETTO: Convenzioni di segreteria. Modifica deliberazione
150/1999.**

L'anno **duemilatre** addì **5** del mese di **febbraio** alle ore **10.20** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, **sede dell'Agencia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- **SUSTA** *Avv. Gianluca* **Presidente**
- **ALBERTI** *Prof. Piergiorgio* **Vicepresidente**
- **CARLINO** *Dott. Carmelo* **Consigliere**
- **DI BELLO** *Dott.ssa Rossana* **Consigliere**
- **MAGGIORE** *Dott. Giuseppe* **Consigliere**
- **PAOLINI** *Dott. Carlo* **Consigliere**
- **SAFFIOTI** *Dott. Carlo* **Consigliere**
- **TALARICO** *Dott. Carmine* **Consigliere**

Presente
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta.**

Sono presenti alla seduta per il **Collegio dei Revisori dei Conti**, la **Dott.ssa Enrica Spicaglia** e il **Dott. Alessandro Garzon.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE N. 17
DEL 5 FEBBRAIO 2003**

Oggetto: Convenzioni di segreteria. Modifica deliberazione 150/1999.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato l'art.98, comma 3, del D.Lgs.267/2000 ai sensi del quale "*I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia*";

Richiamato l'art. 10, comma 1, del d.P.R. 465/1997, ai sensi del quale "*I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria*";

Vista la deliberazione 150/1999 del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nella parte in cui disciplina il procedimento di nomina presso le segreterie convenzionate;

Vista la deliberazione n.164 del 27.07.2000, con cui il Consiglio nazionale d'Amministrazione disponeva "*di esprimere, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art.10, DPR 465/1997, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione*";

Vista inoltre la delibera n. 181 del 04 aprile 2002 con la quale il C.d.A. Nazionale, al punto 3) del deliberato, ha preso atto che "*l'istituto della convenzione, in assenza di una norma puntuale, non può costituire un mezzo surrettizio di revoca del segretario ma uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze dell'amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del segretario*";

Preso atto dell'ordinanza n. 1803/2000 del Tribunale di Potenza in funzione di giudice del Lavoro che ha ritenuto illegittimo e quindi disapplicato gli atti

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

relativi alla stipula di una convenzione di segreteria sul presupposto che la stessa, costituendo una ipotesi di nomina del segretario comunale, sia possibile soltanto nell'arco temporale ristretto (non prima di sessanta e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento) previsto dall'art. 99 del D.Lgs. 267/2000, per cui decorso tale termine il precedente segretario si intende confermato per una durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco producendosi altrimenti una ipotesi di revoca del segretario non prevista dalla legge. La revoca infatti ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del DPR 465/97 può essere disposta solo per violazioni dei doveri d'ufficio;

Viste inoltre le conformi sentenze n. 186 del 27 dicembre 2001 del Tribunale di Mantova e n. 837/01 del Tribunale di Ascoli Piceno;

Visti gli artt. 99 e 100 del D.Lgs.267/2000 da cui emerge che il legislatore ha voluto salvaguardare la stabilità del rapporto instauratosi tra il segretario e l'ente di appartenenza per tutta la durata del mandato del soggetto che gli ha affidato l'incarico, salvo la revoca prima del termine con provvedimento motivato per violazione dei doveri d'ufficio;

Considerato che l'art. 10 del DPR 465/97 non ha inteso disciplinare una nuova fattispecie di decadenza del segretario dal suo incarico ma ha soltanto fatto riferimento alla scelta, fra i sindaci interessati al servizio unico di segreteria, di quello avente il potere di nominare e revocare il segretario, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

Rilevato che qualora la costituzione di una convenzione tra comuni al di fuori della fattispecie della non conferma comportasse il collocamento in posizione di disponibilità del Segretario si produrrebbe lo stesso effetto di una revoca effettuata con modalità non previste dalla normativa vigente;

Viste le richieste delle Sezioni Regionali relative all'opportunità di un pronunciamento di questo Consiglio nazionale in merito alla costituzione di convenzioni di segreterie comunali in presenza di segretari titolari;

Ritenuto necessario in relazione a quanto evidenziato fornire un indirizzo operativo in ordine alla fattispecie descritta in attesa delle decisioni concordate con i soggetti del tavolo tecnico instaurato presso l'ANCI;

Visto l'art. 6 del DPR 465/97;

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Visto il d.Lgs.267/2000;

Vista la deliberazione n. 150/1999;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Di non prendere atto, in attesa di quanto sarà concordato presso il tavolo tecnico di cui in premessa, delle convenzioni di segreteria stipulate oltre i termini previsti dall'art. 99 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 15 comma 2 del DPR 465/97 tra enti provvisti di segretari titolari, in quanto le stesse comporterebbero la cessazione dall'incarico di uno o più segretari interessati al di fuori delle ipotesi normativamente previste di mancata conferma o revoca per violazione di doveri d'ufficio.
2. Di modificare per l'effetto e per come sopra riportato, la delibera 150/99 nella parte in cui prevede il collocamento in posizione di disponibilità del segretario nell'ambito delle procedure relative alla costituzione di una convenzione di segreteria ove le sedi siano provviste dei rispettivi titolari.
3. Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.